

**ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE
SULLA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - ART. 10 CCNL 31.10.1995**

Addi, 22 settembre 1999

La FEDERAMBIENTE

La F.P.-C.G.I.L.

La F.I.T.-C.I.S.L.

La UILTRASPORTI

CONSIDERATO

che l'attuale processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali affidato a modifiche strutturali già introdotte ed a interventi legislativi e normativi di prossima emanazione pone anche alle imprese pubbliche di Igiene Urbana l'esigenza di una loro ulteriore trasformazione in senso imprenditoriale per assicurare una maggiore efficienza, qualità del servizio e competitività sul mercato;

VALUTATO

che, a questo fine, assume prioritario rilievo la definizione di un contratto unico di settore, anche al fine di evitare che la competizione avvenga, esclusivamente o prevalentemente, in termini di differenziali normativi ed economici;

RITENUTO

che per le Aziende pubbliche di Igiene Urbana è, per altro, urgente disporre, nelle more della definizione del contratto di settore, di fattori di unificazione normativa e di contenimento dei costi;

CONSIDERATO

che, anche al fine di facilitare il mantenimento o il recupero del ciclo completo ed evitare evoluzioni societarie che emarginino fasi lavorative a basso contenuto professionale, le parti hanno dichiarato la propria disponibilità ad anticipare, con apposite intese, proposte già avanzate nelle piattaforme contrattuali coerenti con le esigenze sopra ricordate;

CONSIDERATO

altresì, che l'ormai imminente svolgimento del Giubileo, per l'incremento di quantità e qualità del servizio, richiede che le Aziende dispongano di idonei strumenti nelle procedure di assunzione e nelle modalità di impiego dei lavoratori;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) Le declaratorie del 1° e del 2° livello, previste dall'art. 10 del CCNL 31.10.95 vengono così modificate:

LIVELLO 1°

DECLARATORIA

Lavoratori che svolgono attività elementari.

ESEMPI

- uscieri, fattorini e piantoni;
- addetti alla pulizia degli uffici;
- manovali generici;
- addetti ad attività manuali semplici, senza meccanizzazione, di spazzamento e di raccolta non a supporto di mezzi meccanici.

LIVELLO 2°

DECLARATORIA

I lavoratori che svolgono attività semplici che richiedono conoscenze elementari del processo lavorativo: attività di carattere ripetitivo, con uso di veicoli, (fermo il resto).

ESEMPI

- Addetti ai servizi di spazzamento, raccolta ed accessori che conducono motocarri per la guida dei quali sia richiesta o meno la patente; (fermo il resto)

2) Per i lavoratori inquadrati nel 1° livello, come sopra definito, in forza del presente accordo, la retribuzione oraria si ottiene dividendo per 162,5 la retribuzione mensile risultante dalla somma di retribuzione base, contingenza, aumenti di anzianità che matureranno.

La retribuzione oraria così determinata costituisce la base per il calcolo delle maggiorazioni previste agli articoli 26 e 27 del CCNL 31.10.95.

La retribuzione oraria così determinata è utile altresì al calcolo delle detrazioni per le ore lavorative non prestate.

La retribuzione oraria così determinata è il riferimento di costo orario per le prestazioni fornite in part-time.

3) Le nuove declaratorie contrattuali del 1° e del 2° livello sono applicate esclusivamente dagli associati che:

- a) abbiano stabilito di costituire holding operative che assicurino il mantenimento o la realizzazione o la ricomposizione del ciclo integrato (spazzamento e raccolta, trasporto, smaltimento e riutilizzo);
- b) abbiano già realizzato il ciclo integrato o intendano realizzarlo anche senza riassetto aziendale.

Le parti a livello aziendale e territoriale accertano congiuntamente la sussistenza delle condizioni di applicabilità del presente accordo.

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà efficacia fino al rinnovo del CCNL, dove la materia troverà definitiva sistemazione, e, comunque, non oltre il 31.12.2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

FEDERAMBIENTE

F.P.-C.G.I.L.

F.I.T.-C.I.S.L.

UILTRASPORTI